



Circolare N. 1251

Alle Aziende Associate

Prot. N. 21893 ap/er/GG

Loro Sedi

Roma, 25 agosto 2009

Modifiche Regolamento n. 5/2006 Intermediari -Modello Unico (ex 7A e 7B)

Informiamo gli Associati che sulla G.U. n. 172 del 27 luglio 2009 è stato pubblicato il provvedimento n. 2720 recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e riassicurazione) e all’articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private”.

Il testo integrale del Regolamento, con le modifiche evidenziate, è disponibile nell’area riservata del sito istituzionale AIBA.

Le modifiche introdotte, già comunicate sinteticamente con nostra precedente circolare n. 1242, di pari oggetto, entrano in vigore in momenti diversi come di seguito riportato:

Modifiche che entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 luglio 2009):

1. Art. 2 - Definizioni, lettera z)

Viene riformulata la definizione di “responsabile dell’attività di intermediazione”, che risulta attribuibile a coloro che svolgano mansioni direttive con specifici poteri e funzioni ma indipendentemente dall’inquadramento nell’organico. Si evidenzia che tale previsione opera esclusivamente ai fini della conformità alla disciplina assicurativa e quindi non giuslavoristica.

2. Art. 36 - Obblighi di comunicazione.

Viene elevato a 20 giorni il termine per comunicare all’Isvap le eventuali variazioni dei dati comunicati in sede di iscrizione e l’inizio del periodo di inoperatività. Rimane invariato il termine di 5 giorni per comunicare la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione.

3. Art. 38 - Aggiornamento professionale

Sono state elencate le fattispecie per le quali il regolamento riconosce l’esonero dall’aggiornamento professionale.

Tali fattispecie sono:

- a) intermediari inoperativi;
- b) gravidanza;
- c) parto;
- d) grave malattia o infortunio;
- e) adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori. Decorso un anno dall’ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa

dell'attività, i soggetti che hanno usufruito dell'esonero, devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dall'art.1 del medesimo articolo.

4. Art. 47 - Regole generali di comportamento.

Viene elevato da 500 a 750 euro il limite di accettazione di contante per i contratti di assicurazione contro i danni, fermo restando quanto già disposto per l'R.C. obbligatoria.

5. Art. 54 - Obblighi di separazione patrimoniale.

E' stata riconosciuta la possibilità di versare i premi riscossi sul conto corrente separato ex art. 117 c.a.p., al netto delle provvigioni spettanti all'intermediario, fatto salvo il permanere del divieto del versamento di dette somme, anche temporaneamente, su conto diverso.

6. Art. 54 bis - Fideiussione bancaria.

E' stato introdotto un articolo specifico relativo alla possibilità di optare per una fideiussione bancaria a prima richiesta, in alternativa al conto corrente separato. L'Aiba ha allo studio un testo di fideiussione che provvederà a circolarizzare quanto prima, unitamente agli estremi di una intesa con un gruppo bancario.

7. Art. 56 - Contratti in forma collettiva.

E' stata modificata la modalità di rilascio della documentazione precontrattuale, che dovrà essere consegnata agli assicurati da parte del contraente della polizza collettiva.

8. Art. 62 - Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari.

E' stata introdotta la radiazione per il caso di versamenti di somme su conto diverso da quello separato.

Sono state introdotte tre nuove ipotesi di violazioni rientranti nella sanzione della censura relative a:

- a) costituzione di un conto corrente separato o di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni di legge;
- b) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini di legge;
- c) mancato rispetto, nell'applicazione delle tariffe evolutive della R.C. obbligatoria, dell'attestazione dello stato di rischio.

9. Art. 49 - Informativa precontrattuale.

Un esame più approfondito merita la nuova disciplina dell'informativa precontrattuale.

Il provvedimento di modifica ha previsto che la consegna del modello 7A possa avvenire in un momento successivo al primo contatto con il cliente, e quindi, al pari del modello 7B, effettuata prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto.

E' ammessa inoltre la possibilità di redigere un documento unico che comprenda le informazioni sui principali obblighi di comportamento a carico dell'intermediario contenute nel modello 7A e le informazioni circa i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività contenute nel 7B.

In caso di rinnovo o di modifiche di rilievo del contratto la consegna dei modelli 7A e 7B ovvero del modello unico (modello 7 sezioni A e B) è obbligatoria solo per modifiche riferibili ai dati dell'intermediario e/o alla sua attività.

La consegna del documento è pertanto dovuta solo nei casi in cui l'intermediario abbia modificato elementi sostanziali che lo identificano (come ad esempio variazione della sede, ragione sociale, conflitti di interesse) oppure, nel caso in cui il rapporto con la compagnia prescelta per il contratto in corso di rinnovo abbia subito mutamenti di interesse del contraente (ad esempio la perdita dell'efficacia liberatoria ex art. 118 precedentemente dichiarata).

Il Gruppo di studio dell'Associazione ha recepito le modifiche suesposte nel modello unificato allegato alla presente, nel quale è inserita una tabella esemplificativa relativa alla dichiarazione delle provvigioni percepite per la R.C. Auto.

Modifiche che entrano in vigore il 1 ottobre 2009.

La modulistica attualmente in uso per iscrizioni, cancellazioni e reiscrizioni nel registro oltre che per notifiche all'Isvap verrà sostituita da nuova documentazione, che l'Associazione provvederà a fornire tempestivamente con una circolare di dettaglio.

Modifiche che entrano in vigore il 1 gennaio 2010.

Entrano in vigore i nuovi massimali stabiliti per la polizza della responsabilità civile professionale fissati in:

- a) per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro (€ 1.120.200);
- b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro (€ 1.680.300).

Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione.

Modifiche che entrano in vigore il 1 febbraio 2010.

Vengono modificate alcune modalità di svolgimento della prova di idoneità, delle quali l'Associazione fornirà specifiche indicazioni in prossime circolari relative all'argomento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Giorgio Ghezzi



**MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49
REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006**

SEZIONE A (ex modello 7A)

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **consegnano al contraente** copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;
- e) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
 3. Denaro contante, esclusivamente **per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**

SEZIONE B (ex modello 7B)

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE 1.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

Nome e Cognome _____ () Broker (Sez. B) () Ditta individuale
() Rappresentante legale
() Amministratore delegato
() Direttore Generale
() Responsabile dell'attività d'intermediaz.
() Addetto all'intermediazione (iscritto in sez. Sezione E del RUI) al di fuori dei locali del broker sottoindicato
() Addetto interno all'intermediazione del broker sottoindicato
() Addetto/responsabile di collaboratore (iscritto in Sez. E del RUI) del broker sottoindicato

Iscritto al RUI

Sezione _____ Numero _____ Data iscrizione _____

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del broker (da compilare solo nel caso in cui la persona sopra indicata sia un addetto/responsabile di un collaboratore iscritto nella sezione E)

Nome Cognome/Ragione sociale _____ Sede operativa _____
N° Iscrizione RUI/ Sez.E _____ Data iscriz. _____
Telefono _____

Dati del broker che intermedia il contratto:

Nome Cognome/Ragione sociale _____ Sede legale _____
Sede operativa _____ Filiale _____
N° Iscriz. RUI/Sez. B _____ Data iscriz. _____
Sito internet _____ Telefono _____

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Isvap: www.isvap.it - Autorità Competente alla vigilanza: Isvap - Via del Quirinale 21- 00187 Roma

PARTE 2.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

2.1 Informazioni generali

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker (denominazione del broker) detiene/non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione (in caso affermativo indicare i nominativi delle imprese).

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il cliente e/o del broker (in caso contrario indicare i nominativi delle imprese).

Con riguardo al contratto proposto (denominazione del broker) dichiara di (sbarrare l'opzione ricorrente):

() fornire consulenze basate su un'analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente (in caso affermativo, precisare il numero dei contratti sui quali fonda le proprie valutazioni);

() esser tenuto in forza di obblighi contrattuali a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

() proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle Imprese di Assicurazione con le quali (*denominazione del broker*) ha o potrebbe avere rapporti d'affari. (*Per coloro che possiedono un sito internet è possibile aggiungere: Tale elenco è comunque disponibile sul sito www.....*)

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvisori riconosciuti al broker dall'Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.**

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

PARTE 3.

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali

() Ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

ovvero

() (*denominazione del broker*) ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fidejussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 15,000.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.** Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di proporre reclamo all'Isvap.

3.2 Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto

() L'intermediario specifica che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato presso la Impresa di assicurazione la quale HA/NON HA concesso all'intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

ovvero

() L'intermediario specifica che il contratto di Assicurazione proposto è stato quotato presso la Agenzia..... la quale HA/NON HA ottenuto dalla propria Impresa di assicurazione mandante ratifica del rapporto con il broker e con i suoi collaboratori ed autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, il pagamento del premio eseguito al broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Impresa di assicurazione	Accordo con autorizzazione all'incasso.	Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)
	SI/NO	SI/NO

Agenzia	Accordo con autorizzazione all'incasso	Ratifica dell'Impresa	Efficacia liberatoria (specificare se si riferisce anche ai collaboratori)
	SI/NO	SI/NO	SI/NO

3.3 Collaborazione con altro Broker (da inserire ove necessario)

(denominazione del broker) informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata in collaborazione con il broker che segue:

Ragione Sociale _____

Iscrizione RUI _____

Data Iscriz. _____

In questo caso il pagamento del premio non ha effetto liberatorio, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap. La copertura è pertanto subordinata all'assolvimento degli obblighi assunti dal broker nei confronti del collega che ha il rapporto con gli assicuratori, purché quest'ultimo abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap.

(denominazione del broker)

Firma

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVISGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

ALIQUOTA PROVVISGIONALE IN PERCENTUALE (CON INDICAZIONE DEL MINIMO E DEL MASSIMO) RICONOSCIUTE AI BROKER / AGENZIE DALLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE								
	COMPAGNIA ...	COMPAGNIA ...	COMPAGNIA ...	COMPAGNIA ...	COMPAGNIA ...	COMPAGNIA ...	COMPAGNIA ...	COMPAGNIA ...
AUTOVETTURE	Min Max	Min Max			Min Max	Min Max	Min Max	Min Max
AUTOBUS	Min Max	Min Max					Min Max	Min Max
AUTOCARRI	Min Max	Min Max						Min Max
CICLOMOTORI E MOTOCICLI	Min Max	Min Max		Min Max	Min Max	Min Max	Min Max	
MOTOCARRI TRASPORTO COSE	Min Max							Min Max
VEICOLI D'EPOCA								Min Max
MACCHINE OPERATRICI								Min Max
CARRELLI				Min Max				
MACCHINE AGRICOLE								
NATANTI		Min Max					Min Max	
QUADRICICLI E MOTOSLITTE								Min Max
VEICOLI CONTO TERZI								Min Max

Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima (broker o agente): _____.

Nel caso in cui la provvigione indicata sia quella percepita da un agente è facoltativo per il broker indicare anche la propria _____.

(denominazione del broker)

Firma

Spettabile
..... (Ragione sociale del Broker)
Indirizzo
CAP – Località

RICEVUTA

Il sottoscritto:

Cognome e Nome/Ragione sociale

Nato a

il

CF

P.IVA

Residenza o sede legale in via

CAP

Località

Provincia

Estremi della polizza o dell'appendice cui si riferisce la dichiarazione:

Impresa di assicurazione delegataria

Ramo

N° Polizza*

Decorrenza

** In caso di sottoscrizione di una proposta o di mancata comunicazione del numero da parte della compagnia, aggiungere "emittenda"*

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, dichiara di avere ricevuto il modello Unico – Sezioni A e B.

Luogo e data

Firma (1)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA

In ottemperanza all'art 9 comma 4 del Regolamento Isvap 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella (allegato 1) contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato al punto 2.2 del Modello 7 B, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta.

Firma (1)

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Si prega vivamente di restituire la presente ricevuta compilata e sottoscritta